



## Decisione generale per impedire la diffusione di *Popillia japonica* Newman Cantoni interessati: Ticino, Vallese, Grigioni

del 18 marzo 2024

---

*L'Ufficio federale dell'agricoltura,*

visto l'articolo 16 capoversi 1 e 3 dell'ordinanza del 31 ottobre 2018<sup>1</sup> sulla salute dei vegetali (OSaIV);

considerato che in certe zone dei Cantoni Ticino e Vallese *Popillia japonica* Newman è talmente diffuso che l'organismo da quarantena non può più essere eradicato e che la delimitazione di zone infestate è giustificata;

considerato che il rischio di diffusione di *Popillia japonica* Newman al di fuori della zona infestata è particolarmente elevato e deve essere ridotto con misure adeguate;

considerato che nei Cantoni Ticino, Vallese e Grigioni è necessario e opportuno delimitare attorno alle zone infestate zone cuscinetto, alle quali si applicano parimenti misure speciali;

considerato che elevate catene montuose prive di vegetazione rappresentano un confine naturale per *Popillia japonica* Newman;

considerato che lo sviluppo delle popolazioni di *Popillia japonica* Newman in tali aree deve essere sorvegliato in modo particolarmente intensivo;

considerato che la diffusione di *Popillia japonica* Newman è aumentata e che l'elenco dei comuni interessati deve essere adattato,

*decide:*

### **1. Delimitazione di zone infestate e delle rispettive zone cuscinetto**

<sup>1</sup> I Comuni nonché le frazioni e i quartieri comunali dei Cantoni Ticino e Vallese elencati nell'allegato 1 costituiscono due zone infestate.

<sup>2</sup> I Comuni nonché le frazioni e i quartieri comunali dei Cantoni Ticino, Vallese e Grigioni elencati nell'allegato 2, i quali si trovano totalmente o in parte nel raggio di 15 chilometri attorno alle zone infestate, costituiscono le zone cuscinetto. Fanno eccezione le vallate protette da un confine naturale.

<sup>1</sup> RS 916.20

## 2. Misure nelle zone infestate

<sup>1</sup> Il materiale di compostaggio vegetale proveniente da impianti che non sono dotati di box di fermentazione a temperatura controllata e di installazioni per la setacciatura del compost finito, può essere utilizzato solamente all'interno della zona infestata.

<sup>2</sup> Dal 1° giugno al 30 settembre è vietato trasportare fuori dalla zona infestata materiale vegetale ricavato dalla manutenzione del verde, ad eccezione del materiale vegetale che durante lo stoccaggio e il trasporto viene coperto a prova di insetto (dimensione della maglia massimo 5 mm) e:

- a. viene triturato a una dimensione di al massimo 5 centimetri; oppure
- b. offre una garanzia fitosanitaria comparabile a quella della triturazione e il suo trattamento è stato autorizzato dall'autorità cantonale competente<sup>2</sup> d'intesa con il Servizio fitosanitario federale.

<sup>3</sup> I veicoli e gli attrezzi impiegati nella zona infestata per la lavorazione del suolo o per lavori che prevedono l'utilizzo di terriccio possono lasciare tale zona soltanto se sono stati puliti in modo che non vi sia più alcun rischio di propagazione di terriccio e resti vegetali.

<sup>4</sup> È vietato trasportare fuori dalla zona infestata lo strato superficiale del suolo fino a una profondità di 30 centimetri. Su richiesta, per il periodo dal 1° ottobre al 31 maggio possono essere autorizzate deroghe:

- a. dall'autorità cantonale competente<sup>2</sup> se:
  - i. il suolo è stato analizzato da Agroscope o da un'impresa da esso autorizzata e dai risultati delle analisi emerge che il suolo della particella interessata è esente da larve di *Popillia Japonica* Newman fino a una profondità di 30 centimetri,
  - ii. il suolo è stato sottoposto a un trattamento che offre un livello di sicurezza comparabile a quello di cui al punto i e che è stato approvato dal Servizio fitosanitario federale;
- b. dall'autorità cantonale competente<sup>3</sup> se il materiale va in discarica, a condizione che nella discarica il materiale venga depositato e interrato a una profondità di almeno 2 metri e che durante il trasporto vengano prese tutte le misure necessarie per evitare la diffusione di *Popillia japonica* Newman. Prima che il materiale venga trasportato alla discarica, deve essere richiesta presso l'autorità cantonale competente<sup>3</sup> un'autorizzazione per lo smaltimento del materiale inquinato.

<sup>5</sup> Le autorità cantonali competenti<sup>2,3</sup> si scambiano le copie delle autorizzazioni rilasciate conformemente al capoverso 4.

<sup>2</sup> Canton Ticino: Servizio fitosanitario cantonale ([www.ti.ch/fitosanitario](http://www.ti.ch/fitosanitario))

Canton Vallese: Office de la vigne et du vin (Protection des végétaux - - vs.ch)

<sup>3</sup> Canton Ticino: Ufficio dei rifiuti e dei siti inquinati

(<https://www4.ti.ch/dt/da/spaas/ursi/ufficio>)

Canton Vallese: Office de la vigne et du vin (Protection des végétaux - - vs.ch)

<sup>6</sup> Fatte salve le disposizioni cantonali in materia, l'autorità cantonale competente<sup>4</sup> può delegare il rilascio di autorizzazioni eccezionali ai Comuni.

<sup>7</sup> I proprietari o i gestori di vigneti devono trattare una volta all'anno le loro viti con un prodotto fitosanitario contro *Popillia japonica* Newman, se più del 30 per cento del volume fogliare definitivo è stato mangiato da *Popillia japonica* Newman. Il prodotto fitosanitario con il quale può venir effettuato il trattamento è stabilito dal Servizio fitosanitario federale. L'autorità cantonale competente<sup>4</sup>, su richiesta, segnatamente per le aziende dedite all'agricoltura biologica, può autorizzare deroghe all'obbligo di trattamento.

<sup>8</sup> Il trasporto e la commercializzazione di tappeti erbosi precoltivati al di fuori della zona infestata sono vietati. Per il trasporto e la commercializzazione di tappeti erbosi precoltivati all'interno della zona infestata, questi devono essere contrassegnati con un'etichetta sulla quale sia riportata in modo inalterabile e permanente la seguente dicitura: «Zona infestata – *P. japonica*; trasporto e commercializzazione consentiti soltanto all'interno della zona infestata».

<sup>9</sup> Il trasporto e la commercializzazione di altri vegetali con radici in terriccio o substrato di coltivazione costituito da sostanze organiche solide, ad eccezione delle colture tessutali, è consentito soltanto se le condizioni di cui all'allegato 3 sono adempiute.

<sup>10</sup> Dal 1° giugno al 30 settembre le aziende che utilizzano vegetali, indipendentemente dal fatto che in virtù dell'articolo 76 o 89 dell'ordinanza sulla salute dei vegetali, (OSaV)<sup>5</sup> siano omologate al rilascio di passaporti fitosanitari o meno (in particolare aziende agricole, centri di giardinaggio o aziende ortoflorovivaistiche), sono tenute a sorvegliare le loro particelle di produzione e/o gli stock di vegetali nonché le aree circostanti nel raggio di 50 metri.

<sup>11</sup> Se un'azienda omologata in virtù dell'articolo 76 o 89 OSaV sospetta o constata la presenza di *Popillia japonica* Newman, lo notifica senza indugio al Servizio fitosanitario federale. Se un'azienda non omologata al rilascio di passaporti fitosanitari sospetta o constata la presenza di *Popillia japonica* Newman, lo notifica senza indugio all'autorità cantonale competente<sup>4</sup>.

<sup>11</sup> L'autorità cantonale competente<sup>4</sup> attua un'adeguata sorveglianza nella zona infestata in modo da:

- a. seguire la dinamica delle popolazioni di *Popillia japonica* Newman;
- b. mantenere al livello più basso possibile la prevalenza dell'organismo nocivo;
- c. controllare l'attuazione delle misure di cui al numero 2.

### 3. Misure nella zona cuscinetto

<sup>1</sup> Il materiale di compostaggio vegetale proveniente da impianti che non sono dotati di box di fermentazione a temperatura controllata e di installazioni per la setacciatura

<sup>4</sup> Canton Ticino: Servizio fitosanitario cantonale  
Canton Vallese: Office de la vigne et du vin

<sup>5</sup> RS 916 20

del compost finito, può essere utilizzato solamente all'interno della zona cuscinetto e della zona infestata.

<sup>2</sup> Dal 1° giugno al 30 settembre è vietato trasportare dalla zona cuscinetto alla zona indenne da infestazione materiale vegetale ricavato dalla manutenzione del verde, ad eccezione del materiale vegetale che durante lo stoccaggio e il trasporto viene coperto a prova di insetto (dimensione della maglia massimo 5 mm) e:

- a. viene triturato a una dimensione di al massimo 5 centimetri; oppure
- b. offre una garanzia fitosanitaria comparabile a quella della triturazione e il suo trattamento è stato autorizzato dall'autorità cantonale competente<sup>6</sup> d'intesa con il Servizio fitosanitario federale.

<sup>3</sup> I veicoli e gli attrezzi impiegati nella zona cuscinetto per la lavorazione del suolo o per lavori che prevedono l'utilizzo di terriccio, possono lasciare tale zona per la zona indenne da infestazione al di fuori della zona cuscinetto soltanto se sono stati puliti in modo che non vi sia più alcun rischio di propagazione di terriccio e resti vegetali.

<sup>4</sup> È vietato trasportare nella zona indenne da infestazione al di fuori della zona cuscinetto lo strato superficiale del suolo fino a una profondità di 30 centimetri. Su richiesta, per il periodo dal 1° ottobre al 31 maggio possono essere autorizzate deroghe:

- a. dall'autorità cantonale competente<sup>6</sup> se il suolo è stato sottoposto a un trattamento che offre un livello di sicurezza comparabile a quello di cui al punto 2.4.i e che è stato approvato dal Servizio fitosanitario federale;
- b. dall'autorità cantonale competente<sup>7</sup> se il materiale va in discarica, a condizione che nella discarica il materiale venga depositato e interrato a una profondità di almeno 2 metri e che durante il trasporto vengano prese tutte le misure necessarie per evitare la diffusione di *Popillia japonica* Newman. Prima che il materiale venga trasportato alla discarica, deve essere richiesta all'autorità cantonale competente<sup>7</sup> un'autorizzazione per lo smaltimento del materiale inquinato.

<sup>5</sup> Le autorità cantonali competenti<sup>6,7</sup> si scambiano le copie delle autorizzazioni rilasciate conformemente al capoverso 4.

<sup>6</sup> Fatte salve le disposizioni cantonali in materia, l'autorità cantonale competente<sup>6</sup> può delegare il rilascio di autorizzazioni eccezionali ai Comuni.

<sup>7</sup> Il trasporto e la commercializzazione di tappeti erbosi precoltivati sono consentiti soltanto all'interno della zona cuscinetto e dalla zona cuscinetto alla zona infestata. Per il trasporto e la commercializzazione di tappeti erbosi precoltivati all'interno della zona cuscinetto o dalla zona cuscinetto alla zona infestata, questi devono essere contrassegnati con un'etichetta sulla quale sia riportata in modo inalterabile e permanente

<sup>6</sup> Canton Ticino: Servizio fitosanitario cantonale  
Canton Vallese: Office de la vigne et du vin  
Canton Grigioni: Kantonaler Pflanzenschutzdienst  
(<https://www.gr.ch/DE/institutionen/verwaltung/dvs/lbbz/beratungfachwissen/pflanzenbau/pflanzenschutz/Seiten/default.aspx>)

<sup>7</sup> Canton Ticino: Sezione della protezione dell'aria, dell'acqua e del suolo  
Canton Vallese: Office de la vigne et du vin  
Canton Grigioni: Kantonaler Pflanzenschutzdienst

la seguente dicitura: «Zona cuscinetto – *P. japonica*; trasporto e commercializzazione consentiti soltanto all'interno della zona cuscinetto o dalla zona cuscinetto alla zona infestata».

<sup>8</sup> Il trasporto e la commercializzazione di altri vegetali con radici in terriccio o substrato di coltivazione costituito da sostanze organiche solide, ad eccezione delle colture tessutali, è consentito soltanto se le condizioni di cui all'allegato 3 sono adempiute.

<sup>9</sup> Dal 1° giugno al 30 settembre le aziende che utilizzano vegetali (aziende agricole, vivai, centri di giardinaggio e aziende ortoflorovivaistiche), indipendentemente dal fatto che in virtù dell'articolo 76 o 89 OSaIV siano omologate al rilascio di passaporti fitosanitari o meno, sono tenute a sorvegliare le loro particelle di produzione e/o gli stock di vegetali nonché le aree circostanti nel raggio di 50 metri.

<sup>10</sup> Se un'azienda omologata in virtù dell'articolo 76 o 89 OSaIV sospetta o constata la presenza di *Popillia japonica* Newman, lo notifica senza indugio al Servizio fitosanitario federale e prende misure di prevenzione per impedire l'insediamento e la diffusione dell'organismo nocivo. Se un'azienda non omologata al rilascio di passaporti fitosanitari (in particolare aziende agricole, centri di giardinaggio o aziende ortoflorovivaistiche) sospetta o constata la presenza di *Popillia japonica* Newman, lo notifica senza indugio all'autorità cantonale competente<sup>8</sup> e prende misure di prevenzione per impedire l'insediamento e la diffusione dell'organismo nocivo.

<sup>11</sup> L'autorità cantonale competente<sup>8</sup> attua un'adeguata sorveglianza per il riconoscimento precoce della possibile presenza di *Popillia japonica* Newman nella zona cuscinetto. Inoltre controlla l'attuazione delle misure di cui al numero 3.

#### **4. Metodi di lotta**

D'intesa con il Servizio fitosanitario federale, l'autorità cantonale competente<sup>8</sup> può testare o attuare metodi di lotta (p.es. trappole, reti impregnate di insetticida con durata d'azione prolungata o nematodi) contro *Popillia japonica* Newman, al fine di mantenere la prevalenza del parassita al livello più basso possibile.

#### **5. Abrogazione delle prescrizioni previgenti**

La decisione generale del 1° febbraio 2023 dell'Ufficio federale dell'agricoltura concernente misure urgenti per impedire la diffusione di *Popillia japonica* Newman nel Canton Ticino è abrogata.

#### **6. Revoca dell'effetto sospensivo**

A un eventuale ricorso contro la presente decisione generale viene tolto l'effetto sospensivo in virtù dell'articolo 55 capoverso 2 della legge federale del 20 dicembre 1968<sup>9</sup> sulla procedura amministrativa.

<sup>8</sup> Canton Ticino: Servizio fitosanitario cantonale  
Canton Vallese: Office de la vigne et du vin  
Canton Grigioni: Kantonaler Pflanzenschutzdienst

<sup>9</sup> RS 172.021

*Indicazione dei rimedi giuridici*

La presente decisione può essere impugnata entro 30 giorni dalla notifica mediante ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo federale, casella postale, 9023 San Gallo. Il ricorso deve essere inoltrato in duplice copia, firmato dal ricorrente o dal suo rappresentante legale e corredato della decisione impugnata e contenere le conclusioni e i motivi con l'indicazione dei mezzi di prova. Dovranno inoltre essere allegati i documenti addotti quali mezzi di prova, sempre che siano a disposizione del ricorrente.

1° marzo 2024

Ufficio federale dell'agricoltura:  
Il direttore, Christian Hofer

*Allegato 1*  
(n. 1 cpv. 1)

**Comuni nonché frazioni e quartieri comunali del  
Canton Ticino che si trovano nella zona infestata per quanto  
concerne *Popillia japonica* Newman**

Comune	Frazioni e quartieri comunali interessati
Agno	Intero Comune
Alto Malcantone	Intero Comune
Aranno	Intero Comune
Arogno	Intero Comune
Ascona	Intero Comune
Astano	Intero Comune
Balerna	Intero Comune
Bedano	Intero Comune
Bedigliora	Intero Comune
Bioggio	Intero Comune
Bissone	Intero Comune
Breggia	Intero Comune
Brione s/Minusio	Intero Comune
Brissago	Intero Comune
Brusino Arsizio	Intero Comune
Cademario	Intero Comune
Cadempino	Intero Comune
Cadenazzo	Robasacco
Cadenazzo/Monteceneri	Intero Comune
Canobbio	Intero Comune
Capriasca	Intero Comune
Caslano	Intero Comune
Castel San Pietro	Intero Comune
Chiasso	Intero Comune
Coldrerio	Intero Comune
Collina d'Oro	Intero Comune
Comano	Intero Comune
Cugnasco Gerra	Gerra
Cureglia	Intero Comune
Curio	Intero Comune
Gambarogno	Intero Comune
Gordola	Intero Comune

---

Comune	Frazioni e quartieri comunali interessati
Grancia	Intero Comune
Gravesano	Intero Comune
Isonne	Intero Comune
Lamone	Intero Comune
Lavertezzo	Intero Comune
Locarno	Intero Comune
Losone	Intero Comune
Lugano	Intero Comune
Magliaso	Intero Comune
Manno	Intero Comune
Massagno	Intero Comune
Melide	Intero Comune
Mendrisio	Intero Comune
Mezzovico-Vira	Intero Comune
Migliaglia	Intero Comune
Minusio	Intero Comune
Monteceneri	Intero Comune
Morbio Inferiore	Intero Comune
Morcote	Intero Comune
Muralto	Intero Comune
Muzzano	Intero Comune
Neggio	Intero Comune
Novaggio	Intero Comune
Novazzano	Intero Comune
Origlio	Intero Comune
Orselina	Intero Comune
Paradiso	Intero Comune
Ponte Capriasca	Intero Comune
Porza	Intero Comune
Pura	Intero Comune
Riva San Vitale	Intero Comune
Ronco s/Ascona	Intero Comune
Savosa	Intero Comune
Sorengo	Intero Comune
Stabio	Intero Comune
Tenero-Contra	Intero Comune
Toricella-Taverne	Intero Comune
Tresa	Intero Comune

---

Comune	Frazioni e quartieri comunali interessati
Vacallo	Intero Comune
Val Mara	Intero Comune
Vernate	Intero Comune
Vezia	Intero Comune
Vico Morcote	Intero Comune

**Comuni nonché frazioni e quartieri comunali del Canton Vallese che si trovano nella zona infestata per quanto concerne *Popillia japonica* Newman**

---

Comune	Frazioni e quartieri comunali interessati
Simplon	Intero Comune
Zwischbergen	Intero Comune

*Allegato 2*  
(n. 1 cpv. 2)

**Comuni nonché frazioni e quartieri comunali del Canton Ticino che si trovano nella zona cuscinetto circostante la zona infestata per quanto concerne *Popillia japonica* Newman**

Comune	Frazioni e quartieri comunali interessati
Arbedo-Castione	Intero Comune
Avegno Gordevio	Intero Comune
Bellinzona	Intero Comune
Cadenazzo	Cadenazzo
Centovalli	Intero Comune
Cugnasco Gerra	Cugnasco
Lumino	Intero Comune
Maggia	Intero Comune
Mergoscia	Intero Comune
Onsernone	Intero Comune
Personico	Intero Comune
Riviera	Intero Comune
Sant'Antonino	Intero Comune
Terre di Pedemonte	Intero Comune
Verzasca	Intero Comune

**Comuni nonché frazioni e quartieri comunali del Canton Vallese che si trovano nella zona cuscinetto circostante la zona infestata per quanto concerne *Popillia japonica* Newman**

Comune	Frazioni e quartieri comunali interessati
Visperterminen	Intero Comune
Visp	Intero Comune
Baltschieder	Territorio comunale interessate di sotto del comune di Ausserberg
Lalden	Intero Comune
Eggerberg	Intero Comune
Naters	Territorio comunale interessate sotto dei 2200 metri sul livello del mare.
Brig-Glis	Intero Comune
Ried-Brig	Intero Comune
Termen	Intero Comune
Bitsch	Intero Comune
Riederalp	Intero Comune
Mörel-Filet	Intero Comune
Bister	Intero Comune

**Comuni nonché frazioni e quartieri comunali del Canton Grigioni che si trovano nella zona cuscinetto circostante la zona infestata per quanto concerne *Popillia japonica* Newman**

Comune	Frazioni e quartieri comunali interessati
San Vittore	Intero Comune
Roveredo	Intero Comune
Grono	Intero Comune
Castaneda	Intero Comune
Buseno	Intero Comune
Santa Maria in Calanca	Intero Comune

*Allegato 3*  
(n. 2 cpv. 8 e n. 3 cpv. 8)

## **Condizioni per il trasporto e la commercializzazione di vegetali con radici in terriccio o substrato di coltivazione costituito da sostanze organiche solide, esclusi i tappeti erbosi precoltivati**

1. La produzione e lo stoccaggio provvisorio dei vegetali avvengono in un'infrastruttura a prova d'insetto,
2. oppure  
le radici vengono lavate e il terriccio o il substrato di coltivazione viene rimosso completamente,
3. oppure
  - a. le superfici dei vasi con piante il cui diametro è uguale o superiore a 30 centimetri dal 1° giugno al 30 settembre sono protette con coperture a prova d'insetto (p. es. tessuto non tessuto, sabbia, fibre di cocco),
  - b. i vasi con piante il cui diametro è inferiore a 30 centimetri devono essere collocati su tavoli da lavoro o altri ripiani rialzati ed essere privi di malerbe,  
oppure  
possono essere posati a terra su superfici sigillate e mantenuti privi di malerbe o protetti con coperture a prova d'insetto (p. es. tessuto non tessuto, sabbia, fibre di cocco),
  - c. i vegetali in pieno campo sono coltivati in modo che tra il 1° giugno e il 30 settembre il suolo circostante i vegetali sia coperto a prova d'insetto (p.es. telo per la pacciamatura o tessuto non tessuto). La superficie coperta deve avere un raggio di almeno 70 centimetri intorno alle zolle di terriccio dei vegetali,  
oppure  
le file intermedie dal 1° giugno al 30 settembre devono essere lavorate meccanicamente fino a una profondità di 15 centimetri a intervalli regolari, almeno quattro volte, affinché sull'intera superficie non crescano malerbe.

Se l'azienda in virtù dell'articolo 76 o 89 OSaIV è omologata al rilascio di passaporti fitosanitari e si trova nella zona infestata, una volta all'anno il suolo è anche sottoposto a un controllo ufficiale fino a una profondità di 30 centimetri per constatare l'eventuale presenza di *Popillia japonica* Newman.

In ogni caso occorre garantire la protezione del terriccio o del substrato di coltivazione da *Popillia japonica* Newman anche durante lo stoccaggio provvisorio dei vegetali finché questi si trovano nella zona infestata o nella zona cuscinetto.